

CORTE SPECIALE PER LA SIERRA LEONE

CAMERA DI APPELLO

PROCURATORE C. CHARLES GNANKAY TAYLOR (SCSL-2003-01-I)

DECISIONE SULL'IMMUNITA' DALLA GIURISDIZIONE, del 31 maggio 2004

(...)

LA CSSL DECIDE COME SEGUE

VII. LA CORTE SPECIALE E L'IMMUNITA' DALLA GIURISDIZIONE

44. L'articolo 6 dello Statuto della CSSL dispone "La posizione ufficiale di una persona accusata, si tratti di un Capo di Stato o di Governo o di un rappresentante del Governo, non esclude la responsabilità penale di tali persone, né ne mitiga la pena".

45. La norma è conforme agli artt. 7, par. 2, e 6, par. 2, rispettivamente del TPIY e del TPIR. L'art. 27, par. 2, dello Statuto della CPI, entrato in vigore il 1° luglio 2002, dispone quanto segue: "Lo Statuto si applica allo stesso modo nei confronti di ogni persona, senza distinzioni fondate sul ruolo ufficiale da essi ricoperto (*official capacity*). In particolare, il fatto di essere capi di Stato o di Governo, membri di un Governo o di un Parlamento, un rappresentante eletto o un ufficiale di Governo non esclude la responsabilità penale prevista dalle norme di questo Statuto, né vale come causa di riduzione della pena.

Le immunità o le regole procedurali speciali, previste dal diritto nazionale o internazionale, a favore di chi ricopra siffatti ruoli, non escludono la possibilità dell'esercizio della giurisdizione da parte della CPI".

46. In precedenza, l'art. 7 dello Statuto del Tribunale di Norimberga prevedeva che "Il ruolo ufficiale degli accusati, si tratti di capi di Stato o di rappresentanti del Governo, non li esenta dalla responsabilità, né ne mitiga la pena".

47. (La Commissione di diritto internazionale – CDI – incaricata dall'AG con ris. 177(II) di raccogliere in un unico testo i principi espressi nello Statuto del Tribunale di Norimberga e nelle sentenze di quest'ultimo, nel III principio ha ribadito che) "Il fatto che la persona che abbia commesso un atto che costituisca un crimine secondo il diritto internazionale abbia agito come Capo di Stato o rappresentante del Governo non lo esime dalla responsabilità ai sensi del diritto internazionale".

Tale principio, a partire dal 12 dicembre 1950, data in cui l'AG ha approvato i lavori della CDI, si è ormai consolidato.

50. (Recentemente, la CIG, nell'Affare Yerodia, Congo c. Belgio, del 14 febbraio 2002, par. 58 s., dopo aver esaminato la prassi statale, comprensiva delle leggi nazionali in materia e delle pertinenti sentenze delle Corti supreme, quali la House of Lords inglese e la Corte di Cassazione

francese, ha affermato) “di non essere in grado di dedurre l’esistenza nel diritto internazionale consuetudinario di una eccezione alla regola che accorda immunità dalla giurisdizione penale e inviolabilità ai Ministri degli Esteri in carica, anche se sospettati di aver commesso crimini di guerra o contro l’umanità”. (Secondo la CIG, i tribunali nazionali non possono giudicare i Ministri degli esteri stranieri, che siano in carica, neanche nell’ipotesi in cui la giurisdizione di tali tribunali si fondi su una convenzione internazionale che per alcuni crimini particolarmente gravi imponga agli Stati l’obbligo *aut dedere aut iudicare*. La CIG precisa tuttavia che) “(..)un Ministro degli esteri in carica può essere sottoposto a processo dinanzi a certi tribunali penali internazionali, che su di essi abbiano giurisdizione. È il caso del TPIY e del TPIR, istituiti con risoluzioni del Cds *ex* capitolo VII della Carta dell’ONU, e della futura CPI”.

51. (...) Ciò si giustifica per la ragione che nessuno Stato sovrano può giudicare la condotta di un altro Stato; il principio dell’immunità statale deriva dalla uguaglianza degli Stati sovrani e dunque non rileva nei confronti di tribunali penali internazionali, che non sono organi di alcuno Stato ma derivano il loro mandato dalla Comunità internazionale (...)

52. (Secondo la CSSL, non vi è dubbio che corrisponda a un principio generale che i tribunali penali internazionali possono processare i capi di Stato in carica, che godono invece di immunità dalla giurisdizione nazionale straniera sulla base del principio dell’uguaglianza sovrana degli Stati).

53 e 54. La Camera di Appello conclude pertanto che l’art. 6, par. 2, dello Statuto della CSSL non contrasta con il diritto internazionale consuetudinario cogente e va invece applicato dalla Corte. (La CSSL ne deduce che, in quanto tribunale non nazionale, essa potrà processare Taylor, ancorché fosse Capo di Stato in carica al momento dell’inizio del procedimento a suo carico).